

----- ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 28572 -----

=====

----- STATUTO -----

----- Titolo I - Costituzione - Sede - Durata - Scopo -----

----- Art. 1 -----

1. Ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile è costituito un consorzio con attività esterna per lo sviluppo del turismo nella destinazione Terme e Colli Euganei denominato **"Veneto Terme Colli Marketing"**, con sede legale nel Comune di Abano Terme (PD) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. -----

----- Art. 2 -----

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). -----
2. Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con maggioranza qualificata. -----

----- Art. 3 -----

1. Il Consorzio non ha finalità di lucro, è apolitico ed apartitico. -----
2. Esso ha lo scopo, anche ai sensi dell'art.18 della L.R. Veneto n.11/2013, di attuare i programmi e i progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti, nonché individuare e supportare ogni azione diretta a promuovere, qualificare ed incrementare il turismo nell'area Terme e Colli Euganei e/o del Termalismo Veneto e delle altre località venete, favorendo in maniera organica le iniziative che determinano positive ricadute allo sviluppo del turismo con intervento, diretto o indiretto, in Italia e all'estero, creando anche apposite strutture e/o società operative. Ai sensi dell'articolo 9 della L.R. Veneto n.11/2013 ed al ricorrere dei presupposti di opportunità strategica ed economico/finanziaria del Consorzio, lo stesso potrà operare mediante la cooperazione con l'Organizzazione di Gestione della Destinazione al fine del rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione. -----

3. Il Consorzio, sia direttamente che indirettamente, può concretizzare ogni azione intesa a: -----

a) condurre ricerche in ogni materia utile al fine di: -----

- adeguare l'immagine e l'offerta turistica dell'area Terme e Colli Euganei e/o del Termalismo Veneto alle esigenze dell'utenza esistente e di quella potenziale in una prospettiva di valorizzazione delle proprie peculiarità socio-economiche nonché storico-artistiche e ambientali; -----

- conoscere le valutazioni, le richieste e le motivazioni della domanda sia già residente nell'area Terme e Colli Euganei, sia residente in zone o aree italiane o estere i cui flussi sono interessanti per l'area Terme e Colli Euganei e/o per il Termalismo Veneto, sia potenziale sia in senso assoluto; -----

- verificare qualsivoglia problematica meritevole di un'indagine utile e congrua con lo sviluppo del turismo nell'area Terme e Colli Euganei e/o nel Veneto, e ciò con particolare riferimento alle diverse tipologie di turismo (a titolo indicativo e non esaustivo culturale, fieristico, commerciale, convegnistico, universitario, salutistico, religioso e di studio); -----

b) promuovere direttamente l'individuazione, la definizione e l'organizzazione di

attività di forte richiamo turistico, quali quelle culturali, commerciali, fieristiche, congressuali, scientifiche, di studio e quant'altro ritenuto aderente alle caratteristiche socio-economico-culturali dell'area Terme e Colli Euganei, del territorio circostante e/o del Termalismo Veneto; -----

c) promuovere la partecipazione a fiere, esposizioni, mostre, borse e workshops specializzati in Italia e dall'estero; -----

d) predisporre e/o commercializzare offerte turistiche complessive e coordinate dei propri aderenti sia sull'area Terme e Colli Euganei che sul territorio rapportabile ad essa e/o al Termalismo Veneto; -----

e) curare la prestazione di servizi turistici di tipo permanente o anche occasionale;

f) promuovere la tutela dell'immagine dei vari settori turistici dei comuni dell'area Terme e Colli Euganei e/o del Termalismo Veneto, mediante azioni incentivanti come ad esempio la riqualificazione delle strutture, la formazione del personale, l'acquisizione di moderne tecnologie di gestione etc; -----

g) gestione del marketing e della comunicazione di destinazione, mediante tutte le azioni ritenute atte a raggiungere in modo efficiente obiettivi di informazione, divulgazione, reputazione, immagine coordinata; -----

h) stipulare convenzioni, individuate dal Consiglio Direttivo, con soggetti terzi al fine di consentire ai propri consorziati, in regola con il pagamento dei contributi, di accedere all'acquisto di beni e/o servizi a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate dai medesimi operatori convenzionati ai non aderenti al presente consorzio. -----

i) svolgere servizi in tema di organizzazione e gestione della destinazione. -----

4. Per il raggiungimento degli scopi suddetti, il Consorzio potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Enti, organizzazioni aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, diverse da associazioni di categoria rappresentative e tutelanti gli interessi collettivi dei loro associati. -----

----- **Titolo II - Adesioni al Consorzio** -----

----- **Art. 4** -----

1. Possono far parte del Consorzio senza discriminazioni o clausole di gradimento enti privati, associazioni di categoria, società ed aziende singole o associate interessate allo sviluppo turistico dell'area Terme e Colli Euganei e/o del Termalismo Veneto. Le aziende ed enti svolgenti attività ricettiva devono aver ottenuto la classificazione da parte delle Autorità competenti come previsto dalla normativa regionale in materia di turismo. -----

2. Il Consorzio ha una struttura aperta, per cui l'ingresso e l'uscita dei nuovi consorziati, non comporta modificazione dell'atto costitutivo. -----

----- **Art. 5** -----

1. Per ottenere l'ammissione al Consorzio il richiedente deve inoltrare domanda al Presidente del Consorzio stesso, che dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. -----

2. Il richiedente acquista la qualità di consorziato solo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 20 e previo versamento della quota di adesione di cui al successivo art. 8. -----

----- **Art. 6** -----

1. Il recesso dal Consorzio deve essere esercitato tramite comunicazione motivata al Consiglio Direttivo, che deve deliberare in merito tenuto anche conto delle possibili obbligazioni del recedente nei confronti del Consorzio. -----

La richiesta di recesso produrrà effetto a partire dall'inizio dell'anno solare suc-

cessivo solo se inviata a mezzo lettera raccomandata o PEC entro il 30 (trenta) novembre dell'anno in corso, salvo quanto disposto al successivo quarto capoverso del presente primo comma in merito alle obbligazioni derivanti dal bilancio preventivo. -----

Se presentata oltre tale data produrrà effetto a partire dall'inizio del secondo anno solare successivo a quello di presentazione. -----

Il consorziato che recede risponde, fino ad estinzione, delle sole obbligazioni contratte dal Consorzio e presenti nel bilancio preventivo che sarà predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio entro il 31 (trentuno) ottobre dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio preventivo. -----

Il recesso non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato. -----

2. La perdita della qualifica di consorziato avviene, oltre che per recesso ed esclusione, anche per decadenza a seguito della cessazione dell'attività, messa in liquidazione, fallimento ed il venir meno dei requisiti previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo prende atto della sopravvenuta causa di decadenza e provvede ad effettuare la relativa annotazione nel libro dei consorziati. La decadenza non dà comunque diritto alla restituzione di quanto versato. -----

3. Il consorziato receduto perde il diritto di esprimere il proprio voto dal giorno di invio della comunicazione di recesso fino allo scioglimento del rapporto consortile. -----

4. Il consorziato receduto, dal momento di invio della comunicazione di recesso, perde il diritto di elettorato attivo e passivo. -----

5. Il recesso è causa di decadenza dalle cariche consortili del consorziato recedente, e/o del suo rappresentante presso il Consorzio, dal momento dell'invio della comunicazione di recesso. -----

----- **Art. 7** -----

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

a) Non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di adesione o della quota annuale o di altri contributi deliberati dall'Assemblea; -----

b) Si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in nome e per suo conto; -----

c) Non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio; -----

d) Abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o dell'eventuale regolamento o delle deliberazioni degli organi del consorzio o abbia svolto azioni in contrasto con gli scopi dello statuto. -----

Nel caso in cui il consorziato si opponga all'esclusione eccependo il fatto che gli atti compiuti non costituiscono grave inosservanza, verrà demandato al tentativo di mediazione di cui all'art. 30 dello statuto, con le procedure ivi previste, di definire grave o meno l'inosservanza; l'organo consortile demandato ad attivare la procedura sarà il Presidente; -----

e) Non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili. -----

----- **Titolo III - Mezzi finanziari e organizzativi** -----

----- **Art. 8** -----

Ogni consorziato è tenuto a versare al Consorzio, all'atto dell'adesione, la quota unica nell'importo deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L'importo medesimo può variare per categorie omogenee di consorziati. Qualora il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, tale importo può anche essere azzerato. -----

----- **Art. 9** -----

1. I mezzi finanziari di cui si avvale il Consorzio per il conseguimento degli scopi consortili sono: -----

- a) le quote sottoscritte dai consorziati all'atto della costituzione o dell'adesione al Consorzio; -----
- b) i contributi annuali, di cui all'art. 10, per la copertura delle spese di funzionamento del Consorzio; -----
- c) i contributi provenienti dai consorziati, diversi da quelli di cui alla suindicata lettera b) anche a seguito di delibera assembleare, o da altri enti e/o organizzazioni diversi, nonché qualsiasi altro conferimento proveniente dagli stessi e destinato al raggiungimento degli scopi consortili; tali contributi possono essere finalizzati per particolari iniziative o attività; -----
- d) il ricavato degli eventuali servizi prestati dal Consorzio a terzi; -----
- e) i beni e le somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da obbligazioni volontarie nonché da ogni titolo non esplicitamente previsto; -----
- f) da eventuali conferimenti patrimoniali. -----
- g) contributi derivanti dalla partecipazione a bandi europei, ministeriali, regionali, etc. che prevedano contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistiche. ---

----- **Art. 10** -----

1. Il contributo annuale che ogni singolo consorziato è tenuto a versare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, tenuto conto dei criteri previsti dall'eventuale regolamento. -----

2. Il consorziato che non sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori ai sensi del presente statuto non ha diritto di voto in Assemblea e la sua eventuale partecipazione in assemblea non concorre a formare il quorum costitutivo. -----

----- **Art. 11** -----

1. Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato da terzi, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, di proprio personale, di consulenti e/o professionisti esterni. -----

2. Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato da terzi delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia. -----

----- **Titolo IV - Organi del Consorzio** -----

----- **Art. 12** -----

Gli Organi del Consorzio sono: -----

- a) l'Assemblea; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il Presidente ed il Vice Presidente; -----
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

----- **Titolo V - Capitolo I - Assemblea** -----

----- **Art. 13** -----

1. L'Assemblea è composta dai consorziati iscritti ai sensi del presente statuto. -----

----- **Art. 14** -----

1. Spetta all'Assemblea ordinaria del Consorzio: -----

- a) fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro elezione; -----
- b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti e fissarne l'indennità; ----
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio predisposti dal Consiglio Direttivo; -----
- d) deliberare in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sotto-

ponga. -----
2. Spetta all'Assemblea con maggioranza qualificata: -----
a) deliberare su eventuali modifiche di statuto; -----
b) deliberare sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio; -----
c) deliberare sull'eventuale proroga della durata del Consorzio. -----
d) approvare l'eventuale regolamento e le sue modifiche su proposta del Consiglio Direttivo. -----

----- **Art. 15** -----

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro i termini di legge e dello statuto, almeno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. -----

----- **Art. 16** -----

1. L'assemblea si raduna nella sede consortile o altrove purché in Italia e potrà tenersi anche in video conferenza; essa è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, indicanti specificatamente il giorno, il luogo e l'ora della stessa e gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5(cinque) giorni prima della data della prima convocazione o, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data della prima convocazione. ----
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. -----

----- **Art. 17** -----

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, qualunque sia il numero di consorziati. -----
2. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. -----
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. ----
4. I consorziati aventi diritto di voto possono farsi rappresentare conferendo delega scritta a persona fisica di propria fiducia. -----

----- **Art. 18** -----

1. L'Assemblea con maggioranza qualificata è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da indire non meno di un'ora dopo, con la presenza della maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto. -----
2. Le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. -----

----- **Titolo V - Capitolo II - Consiglio Direttivo** -----

----- **Art. 19** -----

1. Fatta eccezione per il primo consiglio direttivo nominato in sede costitutiva del consorzio, che durerà in carica fino al 31 (trentuno) marzo 2019 (duemiladiciannove) e che sarà composto da 8 (otto) membri eletti da parte dei soci aziende alberghiere costituenti che scelgono tra i legali rappresentanti di aziende alberghiere costituenti o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse aziende alberghiere costituenti, a ricoprire la carica di consigliere del consorzio Veneto Terme Colli Marketing; -----
il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, salvo i tre componenti in rappresentanza delle aziende non alberghiere decadano dalla loro carica come infra previsto con la conseguenza che il Consiglio Direttivo sarà composto da 6 membri eletti solo da parte delle aziende alberghiere, di cui: -----
- 6 (sei) membri eletti da parte delle aziende alberghiere consorziate che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende alberghiere consorziate o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per i-

scritto, dalle stesse aziende alberghiere consorziate, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing. -----

- 2 (due) membri eletti da parte delle aziende e degli enti consorziati diversi dagli esercenti attività ricettiva che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende e degli enti consorziati diversi dagli esercenti attività ricettiva o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, a condizione che le aziende e gli enti consorziati diversi dagli esercenti attività ricettiva siano almeno 30 (trenta) al momento della nomina. Qualora successivamente alla nomina il numero di aziende ed enti consorziati diversi dagli esercenti attività ricettiva, scenda al di sotto di 30 (trenta), in sede di approvazione del bilancio consuntivo tali due consiglieri decadono con effetto dalla medesima data ed il numero di consiglieri si riduce in modo corrispondente. Se successivamente a tale riduzione il numero di aziende ed enti consorziati diversi dagli esercenti attività ricettiva tornasse ad essere superiore a 30 (trenta) in sede di approvazione del bilancio consuntivo si procederà alla nomina esclusivamente di tali due consiglieri, e così via per tutta la durata del Consiglio Direttivo. -----

- 1 (uno) membro eletto dalle aziende ed enti consorziati che svolgono attività ricettiva, diverse dalle aziende alberghiere, che hanno ottenuto la classificazione dalle Autorità competenti come previsto dalla normativa regionale in materia di turismo, che scelgono tra i candidati appartenenti alla lista costituita dai legali rappresentanti delle aziende e degli enti consorziati esercenti attività ricettiva, diverse dalle aziende alberghiere di cui al presente punto elenco, o da persone fisiche e/o giuridiche delegate per iscritto, dalle stesse, a ricoprire la carica di consigliere del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, a condizione che le aziende e gli enti consorziati che svolgono attività ricettiva, diverse dalle aziende alberghiere, disciplinate nel presente punto elenco, siano almeno 15 (quindici) al momento della nomina. Qualora successivamente alla nomina il numero di aziende ed enti consorziati che svolgono attività ricettiva, diverse dalle aziende alberghiere, disciplinate nel presente punto elenco, scenda al di sotto di 15 (quindici), in sede di approvazione del bilancio consuntivo tale consigliere decade con effetto dalla medesima data ed il numero di consiglieri si riduce in modo corrispondente. Se successivamente a tale riduzione il numero di aziende ed enti consorziati che svolgono attività ricettiva, diverse dalle aziende alberghiere, disciplinate nel presente punto elenco, tornasse ad essere superiore a 15 (quindici), in sede di approvazione del bilancio consuntivo si procederà alla nomina esclusivamente di tale consigliere, e così via per tutta la durata del Consiglio Direttivo. Le liste dei candidati sono formate nella sede del Consorzio Veneto Terme Colli Marketing almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della convocazione dell'Assemblea, sulla base delle richieste di autocandidatura o di proposte di candidatura. -----

Risultano eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. -----
In caso di parità di voti si procede a nuova votazione, immediatamente nell'ambito della medesima assemblea, limitatamente ai soli candidati che hanno ottenuto la parità di voti. -----

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere nominato tra i sei membri delle aziende alberghiere. -----

Il Presidente e Vicepresidente non possono ricoprire contestualmente anche la carica di Presidente o Vicepresidente di associazioni di categoria e/o consorzi rappresentativi e tutelanti gli interessi collettivi dei loro associati, costituendo tale

circostanza causa di incompatibilità ed ineleggibilità a Presidente o Vicepresidente del presente Consorzio. -----

2. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto di votare esclusivamente i rappresentanti della propria categoria imprenditoriale (alberghiera, non alberghiera e attività ricettiva diversa dall'alberghiera) con un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti eleggibili. -----

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria. -----

3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea: i consiglieri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le delibere del caso. -----

In entrambi i casi l'Assemblea provvede alla sostituzione o conferma dei consiglieri cooptati e dei cessati; i consiglieri cooptati e confermati ed i nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina. -----

----- **Art. 20** -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. -----

----- **Art. 21** -----

1. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri per specifiche materie (o anche per specifici atti o negozi) al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare anche terzi non consiglieri per il compimento di specifici atti o negozi, determinando i limiti della delega. -----

----- **Art. 22** -----

Il Consiglio Direttivo può inoltre invitare alle proprie riunioni anche soggetti terzi. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad invitare alle proprie riunioni il soggetto all'uopo individuato dalla Organizzazione di Gestione della Destinazione – O.G.D. (prevista dall'articolo 9 della L.R. Veneto n.11/2013) nelle adunanze che abbiano ad oggetto la realizzazione di progetti e/o iniziative individuate dall'O.G.D. la cui attuazione sia dalla stessa assegnata direttamente o tramite bando al Consorzio. -----

----- **Art. 23** -----

Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede consortile sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. -----

----- **Art. 24** -----

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ad ogni consigliere e revisore effettivo, salvo casi di urgenza. -----

2. Sono comunque validi i Consigli cui partecipano tutti i consiglieri ed i revisori, anche in assenza di formalità di convocazione. -----

----- **Art. 25** -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. -----
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle sulle domande di adesione al Consorzio per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. -----
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario nominato di volta in volta. -----
5. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta la rifusione delle spese per l'espletamento del mandato. -----

----- **Titolo V - Capitolo III - Presidente** -----

----- **Art. 26** -----

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio. -----
2. Egli può adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua successiva adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. -----

----- **Titolo V - Capitolo IV - Collegio dei Revisori dei conti** -----

----- **Art. 27** -----

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, essi devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. -----
2. Spettano ai revisori la rifusione delle spese e le indennità nella misura che viene deliberata dall'Assemblea. -----

----- **Art. 28** -----

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile. -----
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili. -----

----- **Titolo VI - Bilancio d'esercizio** -----

----- **Art. 29** -----

1. L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
- Il bilancio d'esercizio verrà approvato entro i termini di legge. -----

----- **Titolo VII - Disposizioni generali** -----

----- **Art. 30** -----

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Consorzio, consorziati, Organi del Consorzio, membri degli Organi stessi, Procuratori, etc. o promosse da o nei confronti di consiglieri, liquidatori, revisori dei conti in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività consortile, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione Camera di Mediazione Patavina, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 265, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. -----
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, riconoscendo fin d'ora quale Foro esclusivamente competente quello di Padova. -----

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti. -----

----- **Art. 31** -----

In caso di scioglimento spetta all'Assemblea con maggioranza qualificata determinare le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori indicandone i poteri ed il compenso. -----

F.TO GOTTARDO GIOVANNI

F.TO IDA POLETTO

F.TO UMBERTO CARRARO

F.TO ALDO BUJA

F.TO GIUSEPPE STOPPATO

F.TO FRANCO ZANOVELLO

F.TO LORIS CAMPORESE

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68 -
ter della L.N.

Abano Terme, 27 dicembre 2018